



COMUNE DI BIDONÌ

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

Del 15/04/2022

OGGETTO: Approvazione delle tariffe taxa sui rifiuti (TARI) ANNO 2022. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTI.

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di aprile alle ore tredici e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, prot. n. 944, del 11.04.2022 recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ilaria Sedda - Sindaco	Sì
2. MUSU PAOLO - Vice Sindaco	Sì
3. FLORE BARBARA - Assessore	Sì
4. LICHERI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
5. FLORE ERIKA - Consigliere	Sì
6. FADDA DANIEL - Consigliere	No
7. DELEDDA PAOLA - Consigliere	Sì
8. ZARU ANDREANA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	1

Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Ilaria Sedda nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Roberto Sassu, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

CONSIDERATO che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);

- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l’Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano

RICHIAMATI:

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
- l’articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2021, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- l’art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- al contempo, con l’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale adottata in data odierna avente ad oggetto “VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025 SECONDO MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021”, con la quale sono

stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra utenze domestiche (80%) e utenze non domestiche (20%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

ESAMINATO il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attribuiti alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come riepilogato di seguito:

Parte fissa utenze domestiche					
N. occ.	Sup(n)	ka	Som. (n) Stot(n) * Ka(n)	TFd(n,S)	€ / mq
1	5869	0,75	4401,75	2476,0595	0,42189
2	1968	0,88	1731,84	974,189558	0,49502
3	764	1	764	429,763039	0,56252
4	1065	1,08	1150,2	647,007131	0,60752
5	438	1,11	486,18	273,484548	0,62439
6	185	1,1	203,5	114,472223	0,61877

Parte variabile utenze domestiche						
N. occ.	N Utenze	KB	N(n) * Kb(n)	TVd 1 ut.	TVd tot (n)	€ / Abitante
1	5869	0,85	4988,65	54,19840	2926,71346	54,19840
2	1968	1,5	2952	95,64423	1434,66346	95,64423
3	764	1,85	1413,4	117,96122	707,767307	117,96122
4	1065	2,35	2502,75	149,84263	899,055768	149,84263
5	438	2,9	1270,2	184,91218	739,648717	184,91218
6	185	3,4	629	216,79359	216,793589	216,79359

UTENZE NON DOMESTICHE					
TIPO ATT.	DESCRIZIONE	KC	Tariffa fissa	KD	Tariffa variabile
1	Musei, biblioteche, scuole,	0,52	0,32683 €	2,54	0,47249 €
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,27655 €	3,83	0,71245 €
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,41482 €	5,80	1,07891 €
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,21370 €	2,97	0,55248 €
5	Alberghi con ristorante	1,01	0,63480 €	8,91	1,65743 €
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,53424 €	7,51	1,39700 €
7	Case di cura e riposo	0,89	0,55938 €	7,80	1,45095 €
8	Uffici, agenzie, studi	1,05	0,65994 €	9,26	1,72254 €
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,27655 €	3,90	0,72547 €
10	Negozi abbigliamento,	0,94	0,59081 €	8,24	1,53280 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio,	1,02	0,64109 €	8,98	1,67045 €
12	Attività artigianali tipo botteghe:	0,78	0,49024 €	6,85	1,27423 €
13	Carrozzeria, autofficina,	0,91	0,57195 €	7,98	1,48443 €
14	Attività industriali con	0,41	0,25769 €	3,62	0,67339 €
15	Attività artigianali di produzione	0,67	0,42111 €	5,91	1,09937 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie,	5,54	3,48199 €	48,74	9,06657 €
17	Bar, caffè, pasticceria	5,35	3,36258 €	38,50	7,16174 €
18	Supermercato, pane e pasta,	0,57	0,35826 €	5,00	0,93010 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	1,34503 €	18,80	3,49716 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e	10,88	6,83829 €	3,00	0,55806 €
21	Discoteche, night club	1,02	0,64109 €	8,95	1,66487 €

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2022, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2022, così determinate:

- a. 31.08.2022 (prima rata di acconto);
- b. 31.10.2022 (seconda rata di acconto);

c. 31.12.2022 (terza rata di conguaglio e rata unica);

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso a norma del citato art. 49 del decreto legislativo n.267 del 18/8/2000;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

CONSIDERATO il parere del Revisore Unico dei Conti;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2022, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
2. Di confermare le riduzioni previste dal Regolamento TARI;
3. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:
 - a. 31.08.2022 (prima rata di acconto);
 - b. 31.10.2022 (seconda rata di acconto);
 - c. 31.12.2022 (terza rata di conguaglio e rata unica);
4. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti;

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
Firmato digitalmente
Dott.ssa Ilaria Sedda

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dr. Roberto Sassu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
Dr. Roberto Sassu